



COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Segretaria Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Giudice di pace di Pisa - Islam Rafequl c/ Comune di Pisa - liquidazione spese processuali come da sentenza n. 436/2017 – importo € 326,85 compresi IVA e ulteriori accessori come per legge. (46C17)

Soggetto creditore:

Denominazione: Islam Rafequl

Codice fiscale / SLMRQL80H05Z249X

Residenza / Via San Marco n. 50 - Città Pisa

Importo complessivo del debito: € 243,60=

di cui: €	100,00=	spese e competenze liquidate sent
€	15,00=	rimborso forf. 15%.
€	4,60=	cap 4%
€	124,00=	spese non imponibili

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) **Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:**_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- Con atto notificato al Comune di Pisa il sig. Rafequl Islam proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. DD-18A/583 del 3/11/2016.
- con sentenza n. 436/2017, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso ed annullava l'ordinanza ingiunzione condannando l'Ente al pagamento delle spese di lite per un totale di € 326,85=, comprensiva di IVA e accessori.

o delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

X non si ravvisano profili di responsabilità;

si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 436/2017
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 14/9/2017

LA DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi

Copia per
NOTIFICAZIONE

Comune di Pisa
Ufficio Relazioni Pubbliche
Nr.0070075 Data 21/08/2017

JRP

Sent. n. 436/17

del 17/7/2017

R.G. n. 3118/16

Rep. n. /

crow 3681/17

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA IMMEDIATA EX ART. 281 sexies c.p.c.

A seguito del verbale del 17.07.2017

Sentenza dep. 18/7/2017

PUBBL 18/7/2017

Nella causa promossa da ISLAM RAFEQUL

CONTRO

COMUNE DI PISA

ricorrente

resistente

sulle conclusioni delle parti come da rispettivi atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed

i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Il ricorso merita accoglimento.

Occorre innanzitutto chiarire che la situazione di fatto è da considerarsi pacifica tra le parti sia in ordine al fatto che il ricorrente fosse in possesso di regolare concessione, sia in ordine al fatto che il canone della concessione non sia stato successivamente corrisposto dallo stesso.

Rebus sic stantibus non può condividersi quanto scritto in comparsa dal Comune di Pisa, secondo cui sarebbe da considerare come abusiva una concessione per la quale non è stato corrisposto il canone con riferimento alla previsione di cui all'art. 12/1 punto 4 del Regolamento

Invero, come correttamente osservato dal ricorrente, tale norma fa riferimento al mancato versamento del canone puramente e semplicemente ma opera un rinvio alle previsioni dell'art. 28/3 e 4 del Regolamento.

Ma tale norma, ai suddetti commi, non fa riferimento al mancato pagamento del canone, ma ai criteri per la determinazione del canone.

In considerazione di quanto sopra non sussiste la violazione dei cui all'art 20 c.s. contestata al ricorrente che si applica a chi occupa abusivamente il suolo pubblico o, a chi non ottempera alle prescrizioni contenute nella concessione che, sarebbe stato onere di parte resistente produrre per dimostrare la sussistenza della violazione.

La questione è stata oggetto già di decisione di questo giudice con sentenza n. 21/17 con la quale è stato annullato il verbale redatto dalla Polizia municipale n. 27392/c del 22.08.2016 collegato al verbale n. 30543C/2016 cui fa

AVV. CUCCHI
 Protocollo n. 2
 Deposito n. 3
 Applicato n. 3
 e marche per diritti
 CONF

riferimento l'Ordinanza comunale oggetto di opposizione con cui il Comune chiede il pagamento delle spese di custodia ed esecuzione.

Essendo venuto a mancare il presupposto sanzionatorio di cui al verbale sopra richiamato a seguito della richiamata sentenza, va da sé che anche il successivo verbale e l'Ordinanza devono essere annullati

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla l'Ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Pisa del 3.11.2016 con riferimento al verbale n. 30543C/2016 del 14.07.2016. Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida stante il valore della causa e la limitata attività processuale svolta in € 224,00, di cui € 124,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, oltre IVA e CAP come di legge.

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
 DEPOS. CANCELLERIA
 18 LUG. 2017
 il Cancelliere
 Dr. Alessandro Maggini



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pi il 4/8/2017

IL CANCELLIERE
 Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Richiesto come sopra, io sottoscritti

A. Ufficiale Giudiziario, addetto al Tribunale

di PISA ho notificato copia del

suesteso atto al Sig. COMUNE DI PISA, IN PERSONA

DEL DIRIGENTE LA DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

EDILIZIA PRIVATA - ARCH. MARCO GUERRAZZI

Nella sua residenza in

PISA, VIA DEGLI UFFIZI n° 1

Cef. Michele
Addetto al n. 12
di 21/8/77

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
- TAFALIO DARIO -
UNEP - Tribunale di Pisa

cello 8



COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: caponi@comune.pisa.it

e-mail: lazzeri@comune.pisa.it

e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

RELAZIONE

Ogg.: Giudice di pace di Pisa. Sentenza n.436/2017. Islam Rafequl c/ Comune di Pisa (46c2017).

Con la sentenza in oggetto, il Giudice di pace ha accolto il ricorso del sig. Islam Rafequl avverso l'ordinanza-ingiunzione DD18/583 del 3/11/2016 con la quale, tra l'altro, si ingiungeva al medesimo il pagamento della somma di 3.854,65=, somma sostenuta dall'Ente per lo smontaggio del banco del ricorrente.

Si ricostruisce brevemente la vicenda.

Il ricorrente, titolare di autorizzazione a svolgere attività commerciale nonché della concessione di posteggio, esercitava l'attività commerciale con il banco e la relativa tenda, occupando il suolo pubblico, cioè parte del marciapiede di piazza Belvedere a Tirrenia, piazza nella quale si teneva, un mercato fisso, presente tutti i giorni, dal 15 giugno al 15 settembre.

Quale titolare del posteggio, il ricorrente era tenuto a corrispondere regolarmente il canone Cosap, come previsto dall'art. 4 del Regolamento Cosap.

Il ricorrente, peraltro, come ammesso dallo stesso, non aveva versato continuativamente il canone.

Secondo l'Ente, l'occupazione dell'area, in assenza del dovuto pagamento, integrava quindi la fattispecie dell'occupazione abusiva. Ai sensi, infatti, dell'art. 12 del Regolamento, tra i casi di "occupazione abusiva", vi è quella che deriva dal mancato versamento del canone (art.12, comma 1).

Conseguentemente, in data 14/07/2016, la Polizia municipale elevava il verbale di contestazione n.30543/C; in data 22/08/2016, la Polizia municipale elevava altro verbale di contestazione, il n.27392/c; in data 25/08/2016, infine, il verbale n.758/Y. Quindi, in data 25/08/2016, la Polizia municipale provvedeva a sequestrare il manufatto-bancarella, (di m.20x2), ubicato nel posteggio n.8 in ragione delle reiterate violazioni dell'art. 20 del C.d.s., recante disposizioni circa l'occupazione della sede stradale”.

La bancarella, con tutta la merce esposta (collocata in ben n.57 colli), 3 bancali ed un carrello, veniva collocata nel magazzino comunale di via Andrea Pisano a cura della ditta AVR s.p.a..

Tale impresa chiedeva al Comune per tale attività la somma di € 3.860,00=, oltre iva.

Infine l'Ente adottava l'ordinanza ingiunzione DD-18A/583 al fine di recuperare la somma spesa per il sequestro del materiale.

Secondo il Comune di Pisa, quindi, l'occupazione del suolo pubblico da parte del ricorrente aveva integrato la fattispecie della “occupazione abusiva”, così come individuata dall'art. 12 del Regolamento Cosap, per il quale “*sono altresì abusive*” le occupazioni “*che sono effettuate senza aver provveduto al versamento del canone*”.

La questione, peraltro, proprio in relazione alla presente vicenda, era, tra l'altro già stata, seppur solo in sede cautelare, affrontata dal Tar Toscana che con ordinanza n.654/2016, aveva sottolineato che “*la previsione dell'art. 12, 1° comma del regolamento C.O.S.A.P. del Comune di Pisa considera abusive tutte le occupazioni effettuate senza avere provveduto al versamento del canone; che l'espresso riferimento agli artt. 4 e 28, 3° comma del Regolamento C.O.S.A.P. presente nel testo del già citato art. 12, 1° comma evidenzia come si tratti di previsione applicabile a tutte le concessioni e non solo alle occupazioni senza formale concessione*”.

Quando la Polizia ha effettuato l'ennesimo controllo, dopo aver elevato i verbali sopra indicati, tutti i venditori ambulanti avevano provveduto al

versamento; solo il ricorrente era rimasto moroso e non aveva provveduto, nel termine di trenta giorni, a rimuovere il banco.

Il banco, pertanto, veniva rimosso dal Comune che poneva a carico del ricorrente le spese sostenute.

Il Giudice ha ritenuto errata la interpretazione del Regolamento data dal Comune di Pisa, tenuto conto che l'art. 12/1 punto 4, a suo dire, fa riferimento solo al mancato versamento del canone, rinviando all'art. 28/3 punto 4 del regolamento, norma che *“non fa riferimento al mancato pagamento del canone, ma ai criteri per la determinazione del canone”*. Per tale motivo, il Giudice ha ritenuto che non ci sia stata la violazione di cui all'art. 20 C.d.s.

Il Giudice, peraltro, ha fatto presente che l'ordinanza si basava su verbali della Polizia municipale (nn. 27392/c del 22/08/2016 e 30543C/2016) già annullati dal Giudice di pace e, pertanto, è *“venuto a mancare proprio il presupposto sanzionatorio di cui al verbale sopra richiamato”* e *“va da sé che anche il successivo verbale e l'ordinanza devono essere annullati”*.

Alla soccombenza segue il pagamento delle spese processuali di cui si chiede il riconoscimento.

La Dirigente
avv. Susanna Caponi

Pisa 13/09/2017

STUDIO LEGALE CUTELLE'

Avv. Giuseppe Salvatore Cutellè
Via G. Pascoli n° 8 - 56125 PISA - Tel. 050/43483 - 050/48598
Fax 050/20513

E-mail: giuseppcutelle@tiscalinet.it Pec: giuseppesalvatore.cutelle@pecordineavvocatipisa.it
P. IVA 01180020503 - Cod. Fisc. CTLGPP57M20A303D

Progetto di Notula

Egr. Sig.
ISLAM RAFEQUL
Via san Marco n. 50
Pisa (PI)
Cod. fisc. SLM RQL 80H 05Z 249X

Specifica delle spese ed onorari dovuti per le seguenti prestazioni professionali:

Oggetto	Competenze ed onorari	Spese imponibili	Spese non imponibili
Ricorso ex art. 22 L. 689/81 contro il Comune di Pisa e assistenza in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pisa. Spese liquidate dal GDP con la sentenza n. 436/17 depositata il 18.07.2017. Procedimento rubricato al n. 3118/16 R.G. .	100,00	15,00	124,00
Totali	100,00	15,00	124,00
Competenze, onorari e spese imponibili	115,00		
Contr. Integr. 4%	4,60		
Totale Imponibile IVA			
Addebito rivalsa IVA 22%			
Spese non imponibili			124,00
Totale Fattura			243,60
Ritenuta d'acconto 20%			
Netto a corrispondere			243,60

Pisa li, 22 Settembre 2017

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96 - 117, Legge 244/2007 come modificata dall'art. 27, DL 98/2011 e dalla Legge di Stabilità 2013 (L. 190/2014), e pertanto non soggetta nè ad IVA nè a Ritenuta di Acconto ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185820.

Coordinate Bancarie:
Banco BPM - Agenzia n. 2 Pisa
C/C intestato a Giuseppe Salvatore Cutellè
IBAN IT 26 B 05034 14022 000 000 000 233